

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

83° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense ed interpretazione autentica di tali norme» (611), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori

«Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori» (1015), d'iniziativa del senatore Lipari e di altri senatori

«Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori» (1348), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori

«Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2365), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 21
ANGELONI (DC)	20
ANTONIAZZI (Com.-PDS)	20
BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	5
COVI (PRI)	20
TOTH (DC), relatore alla Commissione	4

«Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel

(1) Il disegno di legge, nel testo unificato, assume il seguente titolo: «Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori».

11^a COMMISSIONE

83° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1991)

corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica» (3071), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 21, 24
IANNONE (Com.-PDS)	24
PERRICONE (PRI)	24

«Nuove norme in materia di società cooperative» (3098), d'iniziativa dei deputati Santoro ed altri; Zangheri ed altri; Borgoglio ed altri; Martinazzoli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 24, 28, 29
BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	28
TOTH (DC)	28
VECCHI (Com.-PDS)	25

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

Presidenza del Presidente GIUGNI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

- «**Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense ed interpretazione autentica di alcune di tali norme**» (611), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori
- «**Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori**» (1015), d'iniziativa del senatore Lipari e di altri senatori
- «**Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori**» (1348), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori
- «**Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori**» (2365), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori
(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: **Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense ed interpretazione autentica di alcune di tali norme**», d'iniziativa dei senatori Bausi, Mancino, Andò, Ruffino, Ventre, Pinto, Di Lembo e Pulli.

Sullo stesso argomento sono iscritti all'ordine del giorno anche i seguenti disegni di legge: «**Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori**», d'iniziativa dei senatori Lipari, Giugni, Lauria, Nieddu, Pinto, Di Lembo e Sartori; «**Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori**», d'iniziativa dei senatori Covi, Gallo, Pinto, Acone, Casoli, Battello, Macis, Correnti, Tossi Brutti, Guzzetti, Corleone e Filetti; «**Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori**», d'iniziativa dei senatori Filetti, Misserville, Pontone e Rastrelli.

Data la connessione della materia, propongo che i disegni di legge siano discussi congiuntamente.

(1) Il disegno di legge, nel testo unificato, assume il seguente titolo: «**Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori**».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Propongo inoltre di acquisire la relazione e la discussione generale svoltasi nella precedente fase procedurale e di procedere alla votazione degli articoli nel testo formulato dal Comitato ristretto.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Toth di riferire alla Commissione sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

TOTH, relatore alla Commissione. Il testo che risulta dall'esame congiunto dei disegni di legge nn. 611, 1015, 1348 e 2365, è frutto del lavoro svolto da parte del Comitato ristretto, che, in questi mesi, è riuscito a mettere a punto un articolato in grado di soddisfare tutte le varie esigenze da cui eravamo partiti fin dall'inizio della nostra discussione.

Sottolineo che i grossi nodi formali sono stati superati da tempo.

Per quanto riguarda la filosofia generale del provvedimento, non faccio che richiamarmi alle precedenti relazioni, perchè la finalità iniziale era quella di riuscire a riunire in un unico testo la normativa riguardante la riforma previdenziale a favore degli avvocati e dei procuratori. Ciò al fine di conferire a tale testo un carattere più sostanziale di quello tradizionale che, soprattutto per gli avvocati, era più insoddisfacente rispetto alla normativa previdenziale ed assistenziale prevista per tutte le altre categorie italiane.

Il primo scopo pertanto era quello di riuscire a portare la protezione previdenziale ad un livello consono non solo alla mole di attività svolta ed al prestigio della categoria, ma anche a quelle che erano in molti casi le esigenze primarie di sopravvivenza sia dei titolari diretti delle pensioni di vecchiaia e di inabilità, sia dei superstiti.

L'altra finalità era appunto quella di aggiornare i contributi, e quindi il flusso contributivo, sulla base anche di una situazione di cassa favorevole.

Questo insieme di aspetti ha determinato la messa a punto di un articolato che soddisfa le esigenze più diverse, avendo affrontato i problemi previdenziali non solo di coloro che svolgono la libera professione, ma anche altre attività importanti, quali quelle di carattere accademico universitario.

Comunico inoltre che è stato raggiunto un consenso unanime su questo testo anche grazie alle consultazioni ed audizioni frequenti ed assidue delle varie categorie interessate e ai rapporti intrattenuti con i Gruppi parlamentari che hanno consentito di recepire tutti i punti più rilevanti delle quattro proposte iniziali.

Chiedo pertanto che tale testo possa essere esaminato articolo per articolo, non sussistendo - a mio avviso - altri problemi da affrontare in termini tecnici, essendo già stati affrontati tutti in sede di comitato ristretto.

Non tralascio l'importanza di sottolineare che a questo scorcio di legislatura - in caso di approvazione definitiva di tale provvedimento - andrà il merito notevole di avere risolto i problemi previdenziali non solo di una delle categorie più importanti, ma anche un po' di tutti gli ordini professionali.

Purtroppo la categoria degli avvocati e dei procuratori risulta essere l'ultima a vedere affrontati i propri problemi previdenziali, nonostante essa appartenga ad un livello sociale particolarmente importante in vista soprattutto del ruolo che svolge nella lotta alla criminalità.

A seguito poi dell'applicazione dei nuovi codici di procedura penale e civile, nonché di tutte le ulteriori riforme introdotte in tale settore, è ancor più necessario definire una normativa volta ad inserirsi nel riordino generale di un settore così importante dello Stato.

Con l'approvazione di tale provvedimento la X legislatura potrà essere considerata una delle più conclusive del ciclo storico della nostra Repubblica, in quanto finalmente, dopo decenni di stasi nella normativa, si riesce ad avere dei testi organici.

Sono queste le ragioni per cui raccomando l'approvazione del provvedimento al nostro esame, ovviamente se verrà espresso un accordo unanime articolo per articolo.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Toth per la sua esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, nel comunicare che non ha modifiche da proporre, si richiama a quanto specificato nella relazione dal senatore Toth ed esprime parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

CAPO I

PENSIONI

Art. 1.

(Pensione di vecchiaia)

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, già sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione».

2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione».

3. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è abrogato.

4. Al quinto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, le percentuali indicate, rispettivamente, nell'alinea e nelle lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «1,75», «1,50», «1,30» e «1,15».

5. Il penultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma».

6. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo».

È approvato.

Art. 2.

(Pensione di inabilità)

1. L'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Pensione di inabilità)*. - 1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo.

2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione non può comunque essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

3. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione».

È approvato.

Art. 3.

(Pensioni ai superstiti)

1. L'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Pensioni di reversibilità ed indirette)*. - 1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, tutte le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite e dei figli minorenni, nelle seguenti percentuali:

a) del 60 per cento al solo coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un solo figlio minorenne, del 100 per cento al coniuge con due o più figli minorenni;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60 per cento ad un solo figlio minorenne, dell'80 per cento a due figli minorenni, del 100 per cento a tre o più figli minorenni.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, l'importo della pensione di invalidità si considera aumentato di tre settimi.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli minorenni dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2; gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque.

4. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purchè la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e non sia stato chiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21.

5. L'ammontare complessivo della pensione di reversibilità o indiretta, qualunque sia il numero dei beneficiari, non può essere inferiore a quello previsto dal terzo comma dell'articolo 2.

6. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro e i figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età».

È approvato.

Art. 4.

(Infrazionabilità degli anni di iscrizione ai fini pensionistici)

1. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui è stata presentata la domanda per la pensione di anzianità, di inabilità o di invalidità o si è verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta.

2. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione.

È approvato.

CAPO II

CONTRIBUTI, COMUNICAZIONI ED ISCRIZIONI

Art. 5.

(Contributo soggettivo)

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione».

È approvato.

Art. 6.

(Contributo integrativo)

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, introdotto dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione».

È approvato.

Art. 7.

(Variabilità dei contributi)

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«La percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ogni due anni, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984».

È approvato.

Art. 8.

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi)

1. L'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi)*. - 1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.

2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.

4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito

di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo».

È approvato.

Art. 9.

(Infrazione dell'obbligo di comunicazione)

1. Il quarto comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla Cassa, per questo solo fatto, una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine».

2. Il quinto comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta».

È approvato.

Art. 10.

(Pagamento dei contributi e relative infrazioni)

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo. Il pagamento non è dovuto ove le eccedenze stesse non superino l'importo di 10.000 lire».

2. Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«I pagamenti sono eseguiti mediante conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa, arrotondando i relativi importi alle 1.000 lire più vicine».

3. Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Il ritardo nei pagamenti di cui al secondo comma comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente».

4. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Tale sanzione è pari al 30 per cento se vi è stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine; è pari al 50 per cento se l'omissione o la non conformità al vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione non assorbe la penalità di cui al quarto comma dell'articolo 17».

È approvato.

Art. 11.

(Procedura per l'iscrizione alla Cassa e relative infrazioni)

1. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«L'iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione all'obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede all'iscrizione d'ufficio, e l'interessato è tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzione di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo 18, anche una penalità pari alla metà dei contributi arretrati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui termine di pagamento sarebbe già scaduto se l'iscrizione fosse stata chiesta tempestivamente. Gli effetti dell'iscrizione decorrono dall'anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. Nel caso previsto dal sesto comma del presente articolo, e nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, l'iscrizione decorre dall'anno di presentazione della domanda».

2. Il sesto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio. La facoltà di iscrizione per gli anni in cui il praticante era abilitato al patrocinio può essere esercitata anche con la domanda di iscrizione prevista al secondo comma. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18».

È approvato.

Art. 12.

(Retrodatazione di iscrizioni già avvenute)

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini della retrodatazione degli effetti di iscrizioni già avvenute. La facoltà di retrodatazione è estesa ai superstiti degli iscritti deceduti dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 576 del 1980.

2. Chi si avvale della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, secondo quanto previsto nel predetto articolo 29 e comunque in misura non inferiore, per ogni anno di retrodatazione, al contributo soggettivo minimo stabilito per l'anno di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 13.

(Iscrizioni retroattive)

1. Chi si iscrive per la prima volta alla Cassa, purchè sia in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie, e non abbia commesso l'infrazione prevista nel secondo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, e non abbia ancora compiuto il quarantesimo anno di età, può chiedere l'iscrizione retroattiva, comprendendo gli anni di appartenenza all'albo per i quali il comitato dei delegati abbia usato la facoltà prevista nel quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio

1975, n. 319, e gli anni della pratica procuratoria con abilitazione al patrocinio.

2. La facoltà di cui al comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante espressa richiesta nella domanda di iscrizione. Per gli anni relativi alla pratica procuratoria con abilitazione al patrocinio la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 9 della presente legge.

3. A pena di decadenza del diritto, l'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, ed entro sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni compresi nell'iscrizione retroattiva e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell'interessato, la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18, e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.

È approvato.

Art. 14.

(Facoltà in caso di iscrizione di ultraquarantenni)

1. Chi si iscrive alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno di età può ottenere i benefici di cui al comma 2 con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell'anno di presentazione della domanda, per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi.

2. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 576 del 1980;

b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini del comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 576 del 1980, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge; devono però sussistere

tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 3 del citato articolo 7 della legge n. 576 del 1980;

c) per la pensione di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione.

3. La facoltà prevista nel comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante offerta della speciale contribuzione contestualmente alla domanda di iscrizione e mediante pagamento da eseguire nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, e nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Su richiesta dell'interessato, la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli interessi nella misura prevista dal quarto comma del citato articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.

4. Fino al termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, chi si è iscritto alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno d'età può presentare domanda per ottenere i benefici di cui al comma 2, offrendo la speciale contribuzione prevista nel comma 1 per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore all'anno di decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi. Per il pagamento si osservano le disposizioni del comma 3, compresa quella sulla possibile rateazione.

È approvato.

Art. 15.

(Iscrizioni tardive)

1. Chi, avendone l'obbligo, non ha presentato tempestiva domanda di iscrizione alla Cassa ai sensi dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, è ammesso a presentare domanda di iscrizione tardiva. Gli effetti dell'iscrizione, che non potrà comunque essere anteriore al 1980, decorrono dall'anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati della Cassa ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e successive modificazioni.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi nella

misura di cui al quarto comma del medesimo articolo 18 e con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno. Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, potranno essere sanate le inottemperanze all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, mediante l'invio della prescritta comunicazione. Il pagamento dei relativi contributi sarà effettuato con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 3.

È approvato.

CAPO III

NORME SULL'ASSISTENZA EROGATA DALLA CASSA

Art. 16.

(Fondi destinati all'assistenza)

1. L'importo per provvedere alla assistenza ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, è fissato nella misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

2. Gli importi per l'assistenza straordinaria di cui all'articolo 17, comma 3, per le assistenze indennitarie di cui all'articolo 18, e per le altre provvidenze di cui all'articolo 19, non possono superare globalmente la misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

È approvato.

Art. 17.

(Assistenza a chi versa in stato di bisogno)

1. L'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno può essere erogata a chi appartiene ad una delle seguenti categorie:

a) iscritti alla Cassa;

b) avvocati o procuratori che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come rispettivamente modificati dagli articoli 5 e 6 della presente legge, o hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti;

- c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa;
- d) familiari di persone defunte appartenute ad una delle precedenti categorie e già iscritte al disciolto ente di previdenza forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto già mantenuti dal defunto, indicati nell'articolo 433 del codice civile.

2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno è erogata in base a delibere dei Consigli dell'ordine. Ogni Consiglio può deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua competenza sull'importo annuo di cui all'articolo 16, comma 1, quota che è stabilita per i singoli Consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

3. In via straordinaria, se un Consiglio dell'ordine non può provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza di cui al comma 2, il trattamento di assistenza per stato di bisogno può essere deliberato dal comitato dei delegati della Cassa, sentito il parere del Consiglio stesso. Nei regolamenti di cui all'articolo 20 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

È approvato.

Art. 18.

(Assistenze indennitarie)

1. Nei casi di catastrofe o di calamità naturali, dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, possono essere concessi indennizzi parziali o totali a favore degli iscritti alla Cassa che risiedono od esercitano la professione in un comune colpito dall'evento indicato nel citato decreto e che, a causa di tale evento, hanno patito un danno comunque incidente sulla loro attività professionale. Indennizzi parziali o totali possono essere concessi anche a favore dei superstiti di iscritti alla Cassa, quando i superstiti sono titolari di pensioni di reversibilità o indiretta o hanno il diritto a conseguirle.

2. A favore degli iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati, che per infortunio o malattia non hanno potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno tre mesi, può essere concesso un indennizzo, che non è rinnovabile in relazione allo stesso infortunio o malattia; l'indennizzo, se concesso, è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività, per non più di dodici mesi, ed è liquidato nella misura mensile pari a un ventiquattresimo della media dei redditi professionali annui denunciati dall'iscritto nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa se inferiori a dieci, con rivalutazione, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, al 100 per cento, e salvo restando per la media dei redditi il limite massimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), della citata legge n. 576 del 1980. Comunque l'indennizzo, se concesso, non può essere inferiore, per ogni mese, a un dodicesimo della pensione annua minima di vecchiaia prevista per chi matura il diritto a pensione nell'anno dell'evento indennizzato.

3. Le assistenze indennitarie previste nei commi 1 e 2 sono deliberate dal comitato dei delegati della Cassa. Nei regolamenti di cui all'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 576, possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

È approvato.

Art. 19.

(Altre provvidenze)

1. Il comitato dei delegati della Cassa, su proposta del consiglio di amministrazione, può disporre l'erogazione, da parte della Cassa, di altre provvidenze quali borse di studio, contributi funerari od altro, a favore di categorie che siano comprese fra quelle elencate nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 17.

È approvato.

Art. 20.

(Regolamenti)

1. Il comitato dei delegati della Cassa può specificare, con suoi regolamenti, le modalità e procedure delle assistenze previste nella presente legge.

È approvato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 21.

(Previdenza integrativa)

1. Tra gli scopi istituzionali della Cassa rientra la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi e regolamenti.

2. L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato sulla base di bilanci annuali di previsione e consuntivi separati da quelli afferenti agli altri fondi amministrati.

È approvato.

Art. 22.

(Modifiche all'elezione dei consiglieri)

1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, come sostituito dall'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 991, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Quando devono essere eletti quattro o più componenti del consiglio di amministrazione, i nomi espressi da ciascun votante non possono superare il numero dei componenti da eleggere ridotto di uno».

È approvato.

Art. 23.

(Disposizioni regolamentari)

1. La facoltà di emanare e modificare disposizioni regolamentari concernenti il funzionamento della Cassa e le modalità da seguire per le prestazioni e contribuzioni, quando non è attribuita dalla legge ad uno specifico organo, può essere esercitata tanto dal consiglio di amministrazione quanto dal comitato dei delegati, fermo restando che il consiglio non può modificare norme regolamentari stabilite dal comitato.

È approvato.

Art. 24.

(Riscatto)

1. Il periodo legale del corso di laurea in giurisprudenza è riscattabile.

2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

3. È riscattabile, altresì, il periodo di praticantato.

4. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti da coloro che non ne usufruiscono presso altra Cassa o altro ente previdenziale.

5. Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato dei delegati della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.

È approvato.

Art. 25.

(Decorrenza di effetti - Norme transitorie e abrogativa)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 4 e 5; 5; 6; 8 e 10, commi 1 e 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le pensioni già in corso alla data del 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano state liquidate in misura meno favorevole rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, vengono riliquidate d'ufficio con decorrenza dalla data suddetta; ai fini della riliquidazione, il minimo di pensione viene calcolato sul contributo soggettivo minimo vigente nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della riliquidazione.

3. I supplementi di pensione già concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono riliquidati su domanda degli interessati con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Se le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, fanno sorgere il diritto, prima inesistente, ad un supplemento di pensione i cui restanti requisiti preesistevano, il supplemento viene concesso su domanda dell'interessato, con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dell'articolo 4 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non si applicano alle pensioni già maturate in precedenza; se le disposizioni del comma 1 del citato articolo 4 fanno sorgere il diritto, prima inesistente, ad una pensione i cui restanti requisiti preesistevano, la pensione viene concessa ai sensi dell'articolo 4 con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e soltanto su nuova domanda dell'interessato.

5. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 hanno effetto con decorrenza dall'esercizio che incomincia il 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; a decorrere dalla stessa data del 1° gennaio, sono abrogate tutte le norme in materia di assistenza erogata dalla Cassa, e in particolare l'articolo 48 della legge 8 gennaio 1952, n. 6; il terzo comma del testo formulato, in sostituzione dell'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, come modificato dall'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e successive modificazioni; l'articolo 8 della legge 5 luglio 1965, n. 798; l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, e successive modificazioni; l'articolo 18 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'articolo 9 della legge 20 settembre 1980, n. 576; l'articolo unico della legge 28 gennaio 1983, n. 21; l'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 175.

6. La nuova disciplina dell'assistenza è applicabile anche in relazione ad eventi precedenti per i quali non sia già stato provveduto in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Tutte le altre disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS sul provvedimento in esame.

Si tratta infatti di uno degli ultimi provvedimenti in materia di libere professioni, dopo quello approvato l'altro ieri per gli ingegneri ed i periti commerciali e ci auguriamo che la Camera dei deputati abbia il tempo necessario per approvarlo definitivamente.

Nella speranza che il messaggio parta con una certa rapidità, auspichiamo si riesca ad impedire che tutto slitti alla prossima legislatura, ovviamente con le conseguenze che ciò produrrebbe in termini di attesa da parte delle categorie interessate.

Non entro nel merito, in quanto la normativa - alla cui definizione abbiamo concorso partecipando alle sedute del Comitato ristretto - risulta abbastanza chiara.

Concludo ribadendo l'auspicio che la Camera dei deputati possa approvare tale testo in tempo, in modo che l'attuale legislatura termini con la soluzione di tutti i provvedimenti relativi alle Casse delle libere professioni, così conferendo un minimo di omogeneità alla materia.

ANGELONI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano al provvedimento in esame, ringraziando, nel contempo, ancora una volta il relatore, senatore Toth, e tutti i colleghi che con lui hanno operato nel Comitato ristretto per addivenire alla stesura del testo ormai definitivamente in via di approvazione.

Mi unisco anch'io alle considerazioni svolte dal senatore Antoniazzi, in base alle quali l'auspicio è che, per tutti i comparti delle libere professioni, si riesca a trovare delle linee omogenee.

Come sapete, il nostro augurio è che si possa pervenire, al più presto, ad una normativa unica che comprenda tutte le libere professioni.

Nel renderci conto delle difficoltà di percorso nel realizzare questo obiettivo, siamo convinti che il rendere più omogenee le varie norme che presiedono alla previdenza delle categorie professionali costituisca un segnale positivo.

Considerato poi che il documento al nostro esame si muove proprio in tale direzione, non possiamo che esprimere un voto favorevole.

COVI. Esprimo - a nome del Gruppo repubblicano - una particolare soddisfazione per il provvedimento che è stato testè approvato nel suo articolato.

Questo perchè era necessario intervenire legislativamente per adeguare la vecchia normativa in materia in relazione alle esperienze maturate nel corso degli anni passati ed anche perchè il provvedimento contiene alcuni significativi miglioramenti in tema di trattamento pensionistico della categoria dei procuratori e degli avvocati, soprattutto

to per quanto riguarda le pensioni minime, che erano ad un livello veramente non degno di una professione quale quella forense. Per questa ragione, dunque, esprimo la mia particolare soddisfazione, ma il compiacimento va anche al di là della posizione personale ed esprime la soddisfazione di un'intera categoria in quanto quello in esame è un testo che è stato ispirato dalla stessa Cassa degli avvocati e dal suo Comitato direttivo che rappresenta tutti gli avvocati italiani.

Ulteriore soddisfazione debbo esprimere poi non solo perchè il testo è stato firmato da tutti i componenti dalla Commissione giustizia del Senato, ma anche perchè finalmente si arriva a discutere di questo provvedimento dopo che molte leggi relative ad altre professioni sono state approvate con precedenza rispetto ad esso. Faccio presente, fra l'altro, che la categoria degli avvocati è anche piuttosto penalizzata sia per quanto riguarda la contribuzione che resta sempre ad un notevole livello (il 10 per cento come contributo soggettivo, mentre altre categorie hanno contribuzioni assai inferiori) sia per quanto concerne il profilo pensionistico perchè altri arrivano, ad esempio, ad un tasso del 2 per cento, mentre gli avvocati restano ad un tasso dell'1,75 per cento.

Infine, non va dimenticato che nell'ambito della categoria vi è una notevole disparità di reddito individuale, ma lo spirito solidaristico fa sì che la parte più fortunata accetti sacrifici in favore di quella meno fortunata. Anche per questo, dunque, esprimo una particolare soddisfazione che può apparire derivata da spirito di corpo, fatto che tuttavia non mi dispiace.

PRESIDENTE. Mi unisco all'annuncio di voto favorevole pronunciato dagli altri Gruppi, aggiungendo che è con particolare soddisfazione che vedo approvato un provvedimento di questo tipo da parte di una Commissione che, per la sua composizione, non può certo essere accusata di corporativismo. A mio avviso, il disegno di legge in esame è ispirato da una lungimirante visione e da una obiettiva equità che travalicano ogni impostazione di carattere corporativo.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica» (3071), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame sospeso nella giornata di ieri, essendo nel frattempo pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni consultate. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, i quali siano rimasti privi di occupazione, nel medesimo anno, in conseguenza dei predetti eventi, è riconosciuto ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1990, il numero di giornate necessario al raggiungimento del numero di giornate riconosciuto nell'anno 1989, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Il predetto beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno 1990 almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e dei partecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, è fissato al 31 luglio 1991.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

È approvato.

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è sostituito dal seguente:

«I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione. Alla scadenza del mandato, i componenti la Commissione restano in carica fino all'insediamento della nuova Commissione».

2. All'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I componenti il collegio dei revisori di cui al primo comma durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale del collegio. Alla scadenza del mandato, i componenti il

collegio dei revisori restano in carica fino all'insediamento del nuovo collegio».

È approvato.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 luglio 1989, n. 262, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, non si applicano nei confronti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali.

È approvato.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, ivi compresi i lavoratori italiani rimpatriati da Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, è liquidato sulle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

È approvato.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° giugno 1991, le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, si applicano anche alle imprese di navigazione esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

2. Alle minori entrate derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in lire 6.264 milioni per l'anno 1991, in lire 11.490 milioni per l'anno 1992 e in lire 12.294 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3061 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotto l'importo delle sovvenzioni spettanti alle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PERRICONE. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana sul disegno di legge in esame, che riteniamo estremamente positivo soprattutto per quanto riguarda le norme che prevedono l'indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati e la concessione di benefici in favore degli agricoltori del Mezzogiorno. Si tratta di un provvedimento che, specie in questo particolare momento in cui l'agricoltura italiana viene penalizzata a livello europeo anche a causa delle molteplici calamità atmosferiche che si sono abbattute su di essa, in particolare nel Meridione, cerca di sollevare le sorti di un comparto che ha un grosso peso a livello nazionale.

IANNONE. A nome del Gruppo comunista-PDS, annuncio il voto favorevole sul disegno di legge in esame, non solo perchè si tratta di un provvedimento da tempo atteso dai nostri lavoratori agricoli, ma anche perchè esso si occupa dei lavoratori italiani rimpatriati.

Per tutti questi motivi, il Partito democratico della sinistra voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti il disegno di legge nel suo complesso, vorrei esprimere un ringraziamento specifico al sottosegretario Bissi per il contributo fornito all'elaborazione del testo e durante tutto il corso dei nostri lavori.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,05 alle ore 10,25.

«Nuove norme in materia di società cooperative (3098), d'iniziativa dei deputati Santoro ed altri; Borgoglio ed altri; Martinazzoli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme in materia di società cooperative», d'iniziativa dei deputati Santoro ed altri; Zangheri ed

altri; Borgoglio ed altri; Martinazzoli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito sospeso il 19 dicembre scorso.

VECCHI. Onorevole Presidente, mi corre l'obbligo innanzitutto di ringraziare il relatore Sartori per la sua puntuale e sobria relazione in un momento estremamente complesso come quello attuale.

Ritengo che il senatore Angeloni abbia già esposto la scorsa volta con conoscenza questi momenti.

Sono comunque confortato da questo provvedimento che - nonostante il tempo breve che ha avuto a disposizione - è stato esposto dal senatore Toth con estrema chiarezza.

Convengo sul fatto che esso è da lungo tempo atteso dal movimento cooperativo e che pertanto è necessario approvarlo rapidamente per rispondere a tali aspettative. Nel contempo è necessario consentire al sistema delle imprese cooperative di essere sempre più presente sul mercato e di assolvere al ruolo e alle finalità per cui esso è sorto, basandosi sui principi di mutualità e sugli interessi generali, ma acquisendo sempre più un carattere di imprenditorialità.

Non a caso è proprio questo l'obiettivo che ci si propone di raggiungere con il provvedimento al nostro esame.

Come è noto a tutti, nel nostro sistema economico, cosiddetto misto, agiscono tre componenti di fondo, le imprese private, le imprese pubbliche e le imprese cooperative. Proprio questo carattere misto del nostro sistema economico costituisce l'elemento determinante della sua forza e della sua dinamicità, che molte volte ci fa gridare quasi «al miracolo». Ciò in quanto riesce sempre a uscire da crisi e recessioni attraverso la forza derivante dalla sua capacità e dalla sue potenzialità.

Affinchè questo nostro sistema si sviluppi ulteriormente così da riuscire ad essere presenti in Europa allo stesso livello degli altri paesi, si impone - come si imponeva d'altra parte da lungo tempo - la necessità di procedere ad un aggiornamento, ad un rinnovamento e ad una innovazione della legislazione cooperativistica che dal 1970 non è stata oggetto di alcun tipo di intervento da parte del legislatore.

Non va sottaciuto però che sin dal 1970 si è cercato in più occasioni di presentare alcuni provvedimenti organici di riforma che però non hanno mai sortito alcun esito.

Pertanto, in quest'ultima legislatura, si è pensato di definire un provvedimento stralcio che puntasse su alcune questioni essenziali, per dare sempre di più il connotato, alle imprese cooperative, di imprese a tutti gli effetti equiparabili a quelle private, dotate quindi di capacità imprenditoriali tali da consentir loro di misurarsi con gli altri sistemi presenti nella realtà della nostra economia.

A questo punto possiamo affermare che il provvedimento al nostro esame costituisce una sorta di miniriforma, che avevamo sollecitato anche presentando una nostra iniziativa legislativa al Senato, che riteniamo ora assorbita dal testo unificato pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Il problema di fondo più sentito era quello di rendere attuale il ruolo mutualistico e sociale della cooperazione, proprio affermando, in maniera sempre più chiara e precisa dal punto di vista legislativo, il suo carattere imprenditoriale.

Da ciò traggono origine tutte quelle norme che affrontano le questioni ricordate dal relatore relative alle quote, alle azioni e alla loro redditività, questioni che erano ancorate alla vecchia concezione del socio lavoratore che ora vengono superate con la creazione della figura del socio sovventore.

La vera innovazione infatti risiede nel consentire anche alle imprese cooperative di poter acquisire sul mercato delle fonti di finanziamento, attraverso la possibilità di poter offrire sul mercato a soci non direttamente impegnati nell'attività cooperativa, le proprie quote azionarie.

Come ben sapete, prima il sistema cooperativo si basava fondamentalmente sui propri soci che dovevano essere protagonisti nell'ambito della cooperativa all'interno e come cooperativa a tutti gli effetti all'esterno. Per esempio nel settore della cooperazione per la produzione lavoro doveva essere sempre solo il lavoratore - di qualsiasi livello di professionalità - a prestare la sua opera. Con il socio sovventore invece introduciamo la figura del finanziere, ovvero di colui che mette i propri risparmi al servizio di questa struttura (come avviene normalmente per le imprese private) e che percepisce un proprio utile senza essere impegnato direttamente nell'attività della cooperativa.

Inoltre con la norma che abbiamo introdotto il socio può eventualmente e a sua discrezione anche decidere di essere direttamente impiegato nell'esercizio delle attività svolte o dei servizi resi dalla cooperativa.

Anche il finanziamento dei soci e dei terzi si ispira a questi criteri in base ai quali le quote che fanno parte dei prestiti sociali effettuati da parte dei soci vengono rivalutate, contrariamente al bassissimo valore che ad esse viene attribuito dalla normativa attualmente vigente.

Un esempio da fare al riguardo è quello relativo alle cooperative di abitazione per le quali è necessaria una costante procedura di rivalutazione. Una volta infatti con 50 milioni si riusciva a costruire un appartamento soprattutto se si trattava di cooperative a proprietà indivisa che chiedevano un pagamento di quote pressochè irrisorie (3-4 milioni). È chiaro che tali cifre non possono rimanere a questi livelli e che è necessaria una legge che stabilisca la possibilità di aumentarne l'importo, per esempio da 20 a 40 milioni.

Comunque attraverso le misure che si intende introdurre con il provvedimento al nostro esame, si cerca di conferire una fisionomia nuova alle imprese cooperative, il cui incremento viene favorito anche dalla costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Anche l'istituzione dell'albo per le cooperative edilizie di abitazione costituisce un nuovo provvedimento che risponde all'esigenza reale di conferire una sistemazione a questa realtà che è ormai diffusa su tutto il territorio nazionale. Esistono ormai dovunque case di cooperative di abitazione che però non sono sottoposte ad una normativa precisa o ad una regole legislativa a cui attenersi. Mi riferisco soprattutto al loro valore patrimoniale, all'uso dello stesso e quindi alla possibilità per queste cooperative di accedere a contributi pubblici.

Sono tutti problemi che si cerca di risolvere attraverso l'istituzione dell'albo delle cooperative edilizie di abitazione, al fine di creare una

struttura normativa capace di tutelare chi possiede una proprietà in cooperativa, nonchè di assolvere al ruolo finalizzato allo sviluppo dell'edilizia abitativa attraverso questa nuova forma imprenditoriale.

Ritengo inoltre che una norma importante, rispetto alla disciplina attualmente in essere, sia rappresentata dalle disposizioni previste per il controllo e la vigilanza sulla cooperazione, nonchè per la regolarità finanziaria e contabile, con lo scopo di assicurare il rispetto delle finalità degli statuti che stanno alla base della costituzione delle stesse società cooperative.

Sono convinto del carattere innovativo di tale normativa in quanto più cogente perchè volta ad esercitare fino in fondo il controllo non soltanto attraverso l'acquisizione annuale della contabilità delle cooperative, ma attraverso un processo di intervento diretto.

Oltre tutto ciò, va inserita anche la norma - che non è di poco conto anche se i tempi mi sembrano abbastanza lunghi - che prevede la presentazione al Parlamento di una relazione da parte del Ministro del lavoro sulle misure adottate per favorire lo sviluppo della cooperazione.

L'altra innovazione è rappresentata dalla costituzione di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Per la prima volta, in un provvedimento legislativo, si dà la possibilità alle cooperative non solo di essere associate, come lo sono, a livello nazionale, ma di dar vita a fondi alimentati da una parte dei propri utili, destinati a sviluppare attività di qualificazione, di promozione e di sviluppo di altre società cooperative. Infatti, si stabilisce che il 3 per cento degli utili annuali delle cooperative possa dar vita, attraverso la realizzazione di apposite strutture autogestite, a fondi di promozione che consentono di effettuare interventi il cui fine è quello di permettere una migliore presenza delle cooperative sul mercato e di promuoverne la ristrutturazione e l'innovazione tecnologica, considerato che il movimento cooperativo si presenta come un sistema di imprese cui è richiesta quindi una costante capacità di innovazione.

A questo proposito, voglio dire che le osservazioni pervenuteci dalle associazioni degli imprenditori, secondo cui con questo provvedimento si favorirebbero oltre ogni misura le strutture cooperative, non corrispondono alla realtà. Se è vero, infatti, che il movimento cooperativo gode di facilitazioni di carattere tributario, è altrettanto vero che ha vincoli precisi nell'utilizzo degli utili di impresa, che debbono essere destinati alle finalità per cui si è costituito il movimento, e che le imprese cooperative non usufruiscono di tutte le facilitazioni di cui godono le aziende private, soprattutto in tema di fiscalizzazione ed altri ammortizzatori di carattere sociale. La cooperazione, infatti, come ha dimostrato nel corso di questi anni, anche nell'attuale difficile situazione economica di crisi e di recessione, ha cercato sempre di tutelare l'occupazione; del resto, non si capisce perchè si debba dar vita ad un sistema diverso da quello privato e da quello pubblico, unirsi come soci legati da un vincolo di mutualità, se poi quest'ultima, che è la finalità propria del movimento, viene a cadere.

Nel complesso, dunque, riteniamo che si tratti di un provvedimento importante, anche se parziale, che, se verrà approvato da questo ramo del Parlamento e diventerà legge dello Stato, potrà recare un contributo

notevole al movimento cooperativo nell'affrontare la difficile situazione economica contingente con la prospettiva di un suo ulteriore rafforzamento che poi avrebbe riflessi sull'intera collettività in quanto produttore di un progresso generale.

Per tutti questi motivi, dunque, noi voteremo a favore di questo disegno di legge e, pur di favorirne una sollecita approvazione, siamo disponibili a ritirare gli emendamenti che avevamo presentato.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, poichè, causa un altro improrogabile impegno di natura parlamentare, debbo momentaneamente assentarmi, chiedo una breve sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni da parte dei colleghi, accolgo volentieri la richiesta del rappresentante del Governo.

I lavori, sospesi alle ore 10,40, vengono ripresi alle ore 11,10.

TOTH. Signor Presidente, concordo pienamente sia con quanto detto dal relatore circa l'importanza del provvedimento che con le considerazioni svolte dal senatore Vecchi. Con questo disegno di legge noi ci apprestiamo a varare una miniriforma del sistema cooperativo che però è essenziale in quanto introduce elementi di novità che, sotto certi aspetti, sono rivoluzionari nel senso cioè che avvicinano le società cooperative al sistema delle imprese in un'economia di mercato, consentendo alle stesse non solo di sopravvivere, ma di svilupparsi nel clima caratteristico di un'economia liberista.

A mio avviso, questa miniriforma che dà rilievo alla figura della cooperativa come impresa capace di essere autosufficiente perchè spende quanto produce, assolvendo così alle sue finalità sociali, ha un significato notevole dal momento che qualcuno, rifacendosi agli orientamenti di una parte della cultura neoliberista di oggi, potrebbe considerare una normativa in materia di cooperative come il residuo di vecchie idee solidariste presenti sia nel mondo cattolico che in quello socialista, quindi, come il residuo di una mentalità sorpassata che continua ad abbarbicarsi su forme che ormai il neocapitalismo ha completamente superato. Noi, invece, ci muoviamo in una direzione, che - a mio parere - non è affatto antistorica, nè residuale, ma che anzi è esattamente l'opposto in quanto supera sia la concezione della cooperativa come fatto puramente assistenzialista, ossia come semplice ammortizzatore sociale dello sviluppo, sia quella, che pure inizialmente vi può essere stata in una parte del mondo politico italiano ed europeo, della cooperativa come espressione del cosiddetto socialismo reale. Ora anche questa concezione della cooperazione viene completamente superata e messa in archivio; sottolineo questo perchè, come cattolico, credo sia doveroso prendere atto del superamento di una certa impostazione. Chi dunque aveva legato la cultura cooperativa a quel carro ideologico ha rischiato di veder anche questo istituto travolto dalla crisi del socialismo marxista; chi, invece, aveva inteso la cooperazione in chiave solidaristica moderna, come un fattore di sviluppo sociale del moderno Stato liberale, può oggi, a pieno titolo,

promuovere lo sviluppo della forma cooperativa come elemento portante e non accessorio o marginale di una moderna economia di mercato.

Lo scopo della normativa al nostro esame, infatti, è proprio quello di fornire le cooperative delle armi necessarie per vivere in un ambiente contraddistinto da forte competitività; essa costituisce un correttivo essenziale nei confronti di un liberismo privo di qualsiasi connotazione sociale, finalizzato esclusivamente al perseguimento di obiettivi di profitto. Pertanto, pur nella modestia di questi 21 articoli, voglio sottolineare il significato culturale che tale miniriforma riveste: è un modo per realizzare, all'interno del sistema dell'economia di mercato, un'alternativa al dominio assoluto del grande capitale. Essa costituisce, dunque, un fatto di notevole importanza e come democratico cristiano esprimo la mia soddisfazione per essere arrivati all'approvazione di un simile provvedimento, che fornisce uno strumento soprattutto ai giovani che oggi si vogliono muovere in questo campo, lasciandosi alle spalle tutte quelle forme di cooperazione che hanno dato luogo a clientelismi vergognosi, se non quando a vere e proprie fattispecie sanzionabili dal codice penale. Questa è invece una formula che, superando ogni assistenzialismo e clientelismo, dà a ciascuno la possibilità di camminare con le proprie gambe e crea posti di lavoro per giovani preparati, che oggi sono in condizione di poterlo fare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT SSA MARISA NUDDA